

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Adempimenti normativi e indicazioni
pratiche per una corretta gestione



COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA

Brescia, 11 dicembre 2010

la normativa di riferimento

Il Sole24Ore di questa mattina
pubblica a pag. 34
la seguente notizia:

Il Sole 24 Ore
Sabato 11 Dicembre 2010 - N. 340

Ambiente. Decreto correttivo

Penalità pesanti per le violazioni sui rifiuti pericolosi

Paola Ficco

Arrivano sotto l'albero le nuove norme per la gestione dei rifiuti, oggetto del decreto legislativo 205 del 3 dicembre 2010, di recepimento della Direttiva 2008/98/Ce. Il decreto è stato pubblicato sul supplemento n. 270 alla Gazzetta ufficiale di ieri ed entrerà in vigore proprio il 25 dicembre. Le nuove norme abrogano, sostituendole e ampliandole, quelle della parte IV del "Codice ambientale" (Dlgs 152/2006), ma non toccano le bonifiche. Le novità sono molte e tra que-

ti caratteristiche di pericolosità". Si conferma la deroga purché autorizzata dalla Regione/Provincia.

Sistri: si introducono pesanti sanzioni amministrative pecuniarie che decorreranno dal termine del periodo transitorio (a oggi individuato nel 31 dicembre 2010) con punte massime fino a 93.000 euro per i rifiuti pericolosi. Le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 ("Albo light") non sono obbligate a iscriversi



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

le della parte IV del "Codice ambientale" (Dlgs 152/2006), ma non toccano le bonifiche. Le novità sono molte e tra queste, si segnalano:

- gestione: vi rientrano a pieno titolo anche i commercianti e gli intermediari (anche senza detenzione materiale);
- "non rifiuti": scompare la dizione materie prime secondarie (Mps) e viene introdotto il concetto di "fine vita" del rifiuto al fine di poter reintrodurre nei cicli produttivi i beni recuperati dal rifiuto stesso. Il testo non si concentra sul tipo di operazione di recupero da condurre per "nobilitare" un rifiuto, bensì sul risultato (può consistere anche in una semplice verifica del soddisfacimento dei criteri del "fine vita"). I criteri saranno contenuti in appositi decreti ministeriali. Fino ad allora si applica la disciplina del recupero agevolato (Dm 5 febbraio 1998; 16/2002; 26/2005 e legge 210/2008, articolo 9-bis). Fino al 23 giugno 2011 varrà anche la circolare Minambiente 29 giugno 1999;
- miscelazione: si conferma il divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché tra rifiuti pericolosi, però sui pericolosi il divieto non è più con riferimento alle "categorie diverse di rifiuti pericolosi" (il relativo allegato G viene soppresso) bensì alle "differen-

zi rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 ("Albo light") non sono obbligate a iscriversi al Sistrima, in tal caso, a differenza del pregresso, dovranno tenere il registro di carico e scarico;

- autorizzazioni: sono disciplinate solo dall'articolo 208, poiché il 210 (per rinnovi e modifiche) è stato abrogato. Per le domande pendenti si pone il problema di capire quale disciplina applicare perché il potere autorizzatorio è stato soppresso. Le domande dovranno allora essere riesaminate ai sensi dell'articolo 208 ma l'attività potrà continuare (purché la domanda sia stata presentata 180 giorni prima della scadenza e siano estese le garanzie finanziarie, come ha chiarito il Consiglio di Stato con la decisione 7073/2010);
- sgombero neve: le attività di sgombero della neve (anche effettuate dai concessionari di reti infrastrutturali) non costituiscono "detenzione" di rifiuti;
- elenchi telefonici: non rientra nel concetto di raccolta di rifiuti, quella di elenchi telefonici, di beni e di prodotti che, dati in comodato d'uso, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l'utilizzo, al comodante.

È INFORMAZIONI REGIONALE
Lunedì sul Sole 24 Ore
 L'approfondimento sul decreto rifiuti



la normativa di riferimento

D.LGS. 3-4-2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

PARTE SECONDA : PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

PARTE TERZA: NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

PARTE QUARTA: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

PARTE QUINTA: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARTE SESTA: NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE



la normativa di riferimento

ART. 183 - (Definizioni)

troviamo la definizione di "**rifiuto**", "produttore", "**gestione**", "**luogo di produzione**", "**deposito temporaneo**", "**sottoprodotto**" ...

ART. 184 - (Classificazione) – *Rifiuti urbani e speciali*

ART. 186 - (Terre e rocce da scavo)

ART. 189 - (Catasto dei rifiuti) – Obbligo denuncia "*MUD*"

ART. 190 - (Registri di carico e scarico)

ART. 193 - (Trasporto dei rifiuti)

ART. 212 - (Albo nazionale gestori ambientali) - *Trasporto*

ART. 230 - (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

ART. 266 - (Disposizioni finali) – comma 4°: *rifiuti da attività di manutenzione*



la normativa di riferimento

le novità:

il 18 novembre 2010 è stato approvato un decreto legislativo (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) col quale l'Italia recepisce la Direttiva 98/08/Ce sui rifiuti.

Il provvedimento in parola introdurrà molte ed importanti novità nella gestione dei rifiuti.

In particolare, lo schema di Dlgs conterrà le norme per il coordinamento del "Codice ambientale" con il Sistri, comprese le sanzioni (Art.260 bis) da applicare nel caso di violazione del nuovo sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti.



l'attività edilizia ...

Nell'attività edilizia i rifiuti che vengono prodotti con maggiore frequenza sono:

le terre e rocce da scavo

(codice europeo rifiuto CER 170504 di cui all'allegato "D" alla parte IV del DLgs 152-06)

i materiali misti da costruzione e demolizione

(codice europeo rifiuto CER 170904)



i materiali bituminosi (es. "fresato")

(codice europeo rifiuto CER 170302)



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

7

terre e rocce da scavo ...

La legge n.2/2009, recependo la direttiva comunitaria sui rifiuti, ha stabilito che le terre e rocce da scavo **non sono rifiuti** a condizione che **non siano contaminate** e che siano **utilizzate nel cantiere di produzione** (art.185).

In questo caso non è necessario prevedere la redazione di un espresso progetto per poterle riutilizzare.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il

12 febbraio 2009



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

8

terre e rocce da scavo ...

Il testo dell'art. 185 prevede che non sia assoggettato alla normativa sui rifiuti «il suolo **non contaminato** e altro **materiale allo stato naturale** escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà **utilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale **nello stesso sito in cui e' stato scavato**»

ATTENZIONE: alle terre e rocce da scavo **utilizzate** al di **fuori del cantiere di produzione** vanno applicate le regole previste dall'art.186 del D.Lgs. 152/2006.



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

9

terre e rocce da scavo ...

Le procedure utilizzabili in provincia di Brescia che verranno di seguito illustrate **riguardano esclusivamente le terre e rocce da scavo non inquinate.**



NON riguardano i materiali da **demolizione** o altre tipologie di materiale, anche qualora mescolato con terre e rocce.



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

10

cosa prevede la legge (art. 186) ...

Per le opere soggette permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA) la domanda per poter riutilizzare le terre e rocce - **in siti diversi da quello di estrazione** - deve essere **presentata al Comune dove viene effettuato lo scavo**.



L'autorizzazione deve essere ottenuta **preliminarmente** alla realizzazione degli scavi.




Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

11

cosa prevede la legge (art. 186) ...

... terre e rocce da scavo, ottenute quali **sottoprodotti**, possono essere riutilizzate per:

- **reinterri;**
- **riempimenti;**
- **rimodellazioni;**
- **rilevati;**
- **nei processi industriali, in sostituzione dei materiali da cava;**
- **miglioramento della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;**
- **miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane.**



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

12

le analisi chimiche ...

L'accertamento che le terre e rocce da scavo **non provengano da siti contaminati** o **sottoposti ad interventi di bonifica** è svolto:

- **a cura e spese del produttore** e ...
- **accertato dal Comune** dove è effettuato lo scavo.

NON è più richiesto il parere obbligatorio dell'ARPA, ma per le analisi ci si può rivolgere anche a laboratori privati.



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

13

L'effettuazione di indagini analitiche può essere omessa nei casi in cui l'**indagine storica** relativa all'area **evidenzi l'assenza di fonti di contaminazione.**

A tal fine Apat, nelle proprie linee guida del 2005 (punto n.3.2.2), riteneva di poter escludere indagini analitiche nelle **aree a verde, boschive, agricole, residenziali, aste fluviali o canali** in cui sono assenti scarichi etc.

In questo caso **tali elementi oggettivi** dovranno essere ben evidenziati in una **relazione** redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato.

Le analisi non sono richieste anche nel caso di **scavi da realizzare in aree interessate da procedimenti di bonifica già conclusi.**



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

1

Salvo casi particolari, dove le analisi sono richieste, l'accordo suggerisce di cercare in particolare:

- 1) metalli (arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, nichel, piombo, rame e zinco)
- 2) PCB
- 3) idrocarburi pesanti, policiclici aromatici ...



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

5

Gli indirizzi della Provincia di Brescia per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo



Assessorato all'Ambiente, Ecologia,
Attività Estrattive ed Energia







COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA



ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI

16





i materiali misti da costruzione e demolizione ...

I **rifiuti da costruzione e demolizione** sono rifiuti speciali.

Articolo 184, c. 3, lettera b): sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 ...



Cosa deve fare il produttore?

Quali sono gli obblighi e le responsabilità previsti dalla legge?



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it
 Enrico Massardi

21

i materiali misti da costruzione e demolizione ...

I rifiuti da costruzione e demolizione **non possono mai essere riutilizzati all'interno del cantiere**

Il produttore dei rifiuti è responsabile (anche penalmente) del corretto recupero o smaltimento del rifiuto che può avvenire attraverso:

- il conferimento del materiale ad un **impianto autorizzato di recupero**
- il conferimento del materiale ad un **impianto autorizzato al suo smaltimento** (ad es. discarica)



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it
 Enrico Massardi

22

gli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero

Sul sito della Provincia di Brescia è possibile ricercare gli impianti autorizzati al recupero/smaltimento dei rifiuti.

La ricerca è consentita sia per comune di localizzazione dell'impianto che per codice rifiuto che deve essere smaltito o recuperato.

Impianti autorizzati in procedura semplificata

http://www3.provincia.brescia.it/rifiuti-energia/ricerca-rifiuti/ps_ricerca_ditte_start.php

Impianti autorizzati in procedura ordinaria

http://www3.provincia.brescia.it/rifiuti-energia/ricerca-rifiuti/po_ricerca_ditte_start.php



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

23

gli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero



Provincia di Brescia

Database archivio impianti di
trattamento, recupero e smaltimento rifiuti

Ricerca ditte - procedura semplificata

Nel comune di:

Rifiuti dell'Allegato 1 del D.M. 05.02.98

Categoria:

Tipologia:

Codice CER:

Trova ditte

Rifiuti dell'Allegato 2 del D.M. 05.02.98

Categoria:

Codice CER:

Trova ditte

Rifiuti pericolosi dell'Allegato 1 del D.M. 12.06.2002 n. 161

Categoria:

Tipologia:

Codice CER:

Trova ditte

Torna indietro

Si consiglia l'utilizzo di Microsoft Explorer 6.0 o superiore

24

gli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero

Provincia di Brescia

Database archivio impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti

Ricerca ditte - procedura ordinaria

Nel comune di:

Codice CER Trova

Impianto Trova

<input type="checkbox"/> R1	<input type="checkbox"/> R2	<input type="checkbox"/> R3	<input type="checkbox"/> R4	<input type="checkbox"/> R5	<input type="checkbox"/> R6	<input type="checkbox"/> R7	<input type="checkbox"/> R8
<input type="checkbox"/> R9	<input type="checkbox"/> R10	<input type="checkbox"/> R11	<input type="checkbox"/> R12	<input type="checkbox"/> R13			
<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> D2	<input type="checkbox"/> D3	<input type="checkbox"/> D4	<input type="checkbox"/> D5	<input type="checkbox"/> D6	<input type="checkbox"/> D7	<input type="checkbox"/> D8
<input type="checkbox"/> D9	<input type="checkbox"/> D10	<input type="checkbox"/> D11	<input type="checkbox"/> D12	<input type="checkbox"/> D13	<input type="checkbox"/> D14	<input type="checkbox"/> D15	

Trova ditte

Torna indietro

Si consiglia l'utilizzo di Microsoft Explorer 6.0 o superiore

25

gli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero

Sul sito dell'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** è possibile, invece, ricercare le ditte iscritte nelle diverse sezioni.
www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx

Lingua corrente: 

 **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Albo Nazionale Gestori Ambientali

HOME | Elenchi iscritti | Funzioni e competenze | Iscrizione | Normativa

Elenchi iscritti

Sezione e Provincia | Ragione sociale | Categoria | Codice Rifiuto | Tipologia

Elenchi aggiornati al 08/12/2010

Sezione: Provincia:

Includi ditte conto proprio art. 212 c. 8

Cerca 50 Risultati per pagina

 Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

26

Sezione e Provincia	Ragione sociale	Categoria	Codice Rifiuto	Tipologia
Elenchi aggiornati al 08/12/2010				
Sezione: Lombardia		Provincia: -Tutte-		
Ragione sociale o codice fiscale				
Cerca <input type="text"/> Risultati per pagina <input type="text"/>				
Numero iscrizione: MI/C SOCIETA' PER AZIONI				Torna ai risultati
<p style="color: red;">Raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi avviati al recupero</p> <p style="color: red;">Bonifica siti</p> <p style="color: red;">Trasporto propri rifiuti (art. 212. c. 8)</p>				
Categorie:				
Categoria	Tipo iscrizione	Classe	Data scadenza	Sotto categoria
2	Semplificata	B	18/10/2012	
9	Ordinaria	B	28/04/2015	
c.p.	Semplificata	-	nessuna	
Tipologie				
Tipologia	Descrizione	Elenco cer		
04.04	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	10.02.01 10.02.02 10.09.03		
07.01	laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato e non, compresse traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	10.13.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.08.02 17.09.04 20.03.01		
07.02	rifiuti di rocce da cave autorizzate	01.03.99 01.04.08 01.04.10 01.04.13		

07.02	rifiuti di rocce da cave autorizzate	01.03.99 01.04.08 01.04.10 01.04.13
07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	17.03.02 20.03.01
12.03	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	01.04.10 01.04.13
12.04	fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	01.04.10 01.04.13
13.01	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali,	10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.15 10.01.17

CER trasportati dalla ditta in regime ordinario

Nessun cer

Nota: la domanda di iscrizione è stata presentata dal 29/4/2006 fino al 13/2/2008, data in cui il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, con la delibera del 3/3/2008 - Prot. n. 01/CN/ALBO - ha approvato le procedure ed i relativi modelli che dovranno essere utilizzati dalle imprese che trasportano rifiuti propri non pericolosi, nonché quelli pericolosi fino a 30 kg/giorno per l'iscrizione all'Albo stesso in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente", così come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

Si ricorda, inoltre, che le domande di iscrizione presentate ai sensi della normativa previgente e già deliberate **non devono essere integrate**. (<http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=676360>)

Il deposito temporaneo dei rifiuti

Il deposito temporaneo ([art.183, comma 1, lettera m](#))

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti.

I rifiuti devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità **alternative** a scelta del produttore:

- con **cadenza trimestrale** (sia in caso di produzione di rifiuti pericolosi, sia in caso di produzione di rifiuti non pericolosi) **indipendentemente dalle quantità in deposito**

oppure, quando il deposito **raggiunge o supera**

- i **10 metri cubi** di rifiuti pericolosi,
- i **20 metri cubi** di rifiuti non pericolosi.



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it
Enrico Massardi

29

Il deposito temporaneo dei rifiuti

In ogni caso, se il quantitativo in deposito **non supera**

- i **10 metri cubi** di rifiuti pericolosi o
- i **20 metri cubi** di rifiuti non pericolosi,

il deposito temporaneo **non può avere durata superiore a un anno**

deposito corretto



deposito fuori norma



30

Il deposito temporaneo dei rifiuti

Sanzioni

Deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi non corrispondente alle prescrizioni (Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.a) e c.2)

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da **€ 2.600 a € 26.000**

Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non corrispondente alle prescrizioni (Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.b) e c.2)

Arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da **€ 2.600 a € 26.000**



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

31

Le attività di manutenzione

Un caso particolare: le attività di manutenzione ...

Spett.le Sportello Informativo Rifiuti della
 Provincia di Brescia
 Via Milano, 13 Brescia

Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione pubblici servizi – quesito

Con riferimento agli **interventi di manutenzione e riparazione delle reti di pubblica utilità (acqua, gas, teleriscaldamento ...)** che si rendono necessari **a seguito di guasti e/o rotture improvvise**, si chiede un parere in merito alla procedura che viene suggerita alle imprese associate dallo scrivente Collegio Costruttori.

Si precisa che detti interventi vengono effettuati dalle imprese in base a contratti stipulati con il gestore dei pubblici servizi.

In base alle clausole contrattuali l'impresa deve garantire la reperibilità 24 ore su 24, in qualsiasi giorno della settimana, anche festivo, ed effettuare la riparazione entro un tempo molto breve (generalmente due ore) dalla segnalazione che il gestore effettua mediante un ordine di servizio.

L'intervento di manutenzione e/o riparazione del servizio viene **eseguito in tempi molto brevi e genera piccoli quantitativi di rifiuti speciali** derivanti principalmente dagli scavi necessari per individuare il guasto.

Il materiale scavato è composto dalla terra e dalla ghiaia della massicciata stradale e viene classificato generalmente come rifiuto speciale col codice europeo dei rifiuti "CER" numero 170904 (materiali misti da costruzione e demolizione).

32

Le attività di manutenzione

Nei casi in cui non sia possibile applicare la normale procedura prevista dal Codice dell'ambiente, in quanto gli **interventi vengono effettuati dopo il normale orario di lavoro, spesso di notte o in giorni o periodi festivi come il mese di agosto**, periodi nei quali le pubbliche discariche sono chiuse, si rende necessario adottare la speciale procedura prevista dall'art. 266 del Codice dell'ambiente per i lavori di manutenzione in base alla quale *"I rifiuti provenienti da attività di manutenzione ... si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività"*.

In particolare si suggerisce alle imprese:

- 1) **di compilare un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) per spostare il materiale scavato dal luogo in cui è stata effettuata la manutenzione e/o riparazione fino alla sede o al magazzino della stessa** che, come precisato dall'art.266, comma 4, è considerata agli effetti di legge il "luogo di produzione" del rifiuto. Nelle annotazioni del formulario viene specificato che il rifiuto proviene da attività di manutenzione ed è trasportato presso la sede o il magazzino dell'impresa ai sensi dell'art. 266, comma 4, D.Lgs 152/2006.
La compilazione di questo formulario pur non essendo prevista dalla legge viene consigliata al solo **fine di evitare eventuali sanzioni** nel caso di controlli durante il trasporto dei rifiuti.
- 2) di **depositare temporaneamente il rifiuto presso la sede** o il magazzino dell'impresa in attesa di smaltirlo nelle pubbliche discariche entro i termini previsti dalla legge;
- 3) di **compilare il formulario per il trasporto da magazzino a discarica** ricordando che la quarta copia dovrà essere firmata dalla discarica presso la quale avverrà lo smaltimento del rifiuto.

33

Le attività di manutenzione

La procedura che il Collegio Costruttori suggerisce non ha preso in considerazione le disposizioni previste dall'art. 230 del Codice dell'ambiente per i "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture".

Ciò in quanto negli interventi sopra illustrati non è possibile far coincidere il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura ... ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.


Si precisa infatti che:

- 1) non essendoci una sede del cantiere, il luogo di produzione non può coincidere con la stessa;
- 2) il gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dall'intervento di manutenzione e/o riparazione non consente l'accesso alla propria sede locale;
- 3) il materiale prodotto a seguito degli scavi è classificato rifiuto fin dalla sua origine e, pertanto, non necessita di nessuna valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro alla presente si porgono cordiali saluti.

34

Le attività di manutenzione



AMBIENTE

MASSARDI ENRICO
19107 BRESCIA
Via S. Felice
36100 BRESCIA
Tel. 030/381798
C.F. 01600010251

Dei
10/0/0/0

Brescia, 9 SET. 2010

Al Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e provincia
Via Ligo Fiasco, 6
25128 BRESCIA
Tel. 030/381798

P. G. n. 020/187650

OGGETTO: Rifiuti da manutenzione

Con riferimento al quanto posto da codesto Collegio relativamente a piccoli interventi di riparazione e manutenzione delle reti infrastrutturali di pubblica utilità (acqua, gas, teleselezionamento, ecc.) - rami necessari a seguito di guasti o rotture improvvise ed eseguiti da imprese all'opera incaricate in pronta reperibilità 24 ore su 24 in ogni giorno della settimana, su ordine del gestore del pubblico servizio -, interventi dai quali derivano materiali residui generalmente consistenti in piccoli quantitativi di rifiuti speciali prodotti principalmente dagli scarti necessari per individuare il guasto e per i quali si rende difficoltoso l'avvio immediato e simultaneo, al rifiuto di poter rappresentarsi quanto segue.

Con l'art. 210 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. il legislatore è intervenuto per la prima volta a dettare una regolamentazione speciale per i rifiuti da manutenzione di infrastrutture a rete ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico.

Tale disciplina, considerata generalmente dai commentatori come derogatoria al generale divieto di depositare temporaneamente i propri rifiuti al di fuori del luogo in cui gli stessi sono effettivamente prodotti, introduce, per ragioni pratiche facilmente intuibili (peraltro analoghe a quelle sottese alla soluzione normativa di cui all'art. 266.4 del medesimo decreto, afferenti i rifiuti da attività di manutenzione *aut courti*), la possibilità, per il produttore dei rifiuti, di far coincidere il luogo di produzione degli stessi con il cantiere, con la sede locale del gestore delle infrastrutture sulla cui competenza rientra il tutto di infrastrutture interessate dalla manutenzione o con il luogo di concameramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.


La norma - che in effetti sembra meglio adattarsi a manutenzioni di una certa consistenza ed onerosità - non è applicativa al gestore dell'infrastruttura - nel caso in termini di eccezione alla regola generale sul luogo di produzione dei rifiuti di cui all'art. 183.1 lett. c) d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla seconda ed alla terza ipotesi sopra discusse, mentre tale regola viene in sostanza rafforzata dalla disposizione di cui al primo comma dell'art.

230, laddove il luogo di produzione scelto coincida con la sede del cantiere), ha un contenuto permissivo teso a facilitare la gestione dei rifiuti da manutenzione di infrastrutture, con particolare riferimento agli obblighi sul deposito temporaneo e sulla tenuta dei registri di carico e scarico.

Si ritiene di poter inoltre affermare che il luogo di concentrazione dei rifiuti di cui all'art. 230 può anche coincidere, di fatto, con la sede dell'impresa che effettua la manutenzione (fermo restando il ruolo assegnato al gestore dell'infrastruttura, cui compete la valutazione tecnica prevista al comma 2) e che, nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 230 (come nei casi delle piccole manutenzioni/riparazioni descritte nel quesito) è applicabile la norma di cui all'art. 266.4 (rispetto alla quale l'art. 230 sembra porsi in termini derogatori, come dimostra la riproposizione della possibilità di individuare, quale luogo di produzione di questi particolari rifiuti, il cantiere, ovvero quel luogo della loro effettiva produzione che all'art. 266.4 viene appunto sostituito dalla sede o domicilio del manutentore), fermo restando che il trasferimento dei rifiuti alla sede dell'impresa di manutenzione necessita di formulario, atteso che tale norma nulla dispone in merito e che, quindi, debba trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 193 del Testo Unico Ambientale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
DELL'AREA AMBIENTE
(Dr. E. M. Davini)



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia 35
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

Le attività di manutenzione

Casi particolari: le attività di manutenzione

(1) Art. 266 - (Disposizioni finali)
(omissis)


4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. *(omissis)*

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
(il materiale da scavo non può essere classificato "terre e rocce da scavo" ai sensi dell'art.186 DLgs 152/06 ed è, pertanto, classificato rifiuto (cod. cer, ad es. 17.09.04).

E' possibile depositare il materiale nell'area di cantiere?



SI


NO



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

36







Adempimenti amministrativi (FIR, Registro e Mud)

Gli adempimenti amministrativi


- Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)
- Il Registro di carico e scarico
- Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)







MUD
Modello Unico
di Dichiarazione
Ambientale


 Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

40

Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) ([Art. 193](#))

Il formulario, **regolarmente vidimato**, deve:

- essere compilato in **quattro esemplari**, datato e firmato dal **produttore** dei rifiuti;
- controfirmato dal **trasportatore**.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate dal destinatario (ad es. dal responsabile della discarica), sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che, a sua volta, provvede entro tre mesi a trasmetterne una al produttore.

Le copie del formulario devono essere **conservate per 5 anni**.



Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Per quanto attiene alla **numerazione e vidimazione**, i formulari possono essere numerati e vidimati:

- dagli **Uffici dell'Agencia delle Entrate**;
- dalle **Camere di Commercio**.

Una volta numerati e vidimati devono essere annotati sul **registro IVA acquisti**.

Nota: [Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 - Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato](#) (GU n.212 del 11/9/98)



Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Sanzioni (Art.258)

Omessa compilazione o formulario con dati incompleti o inesatti
Sanzione amministrativa pecuniaria **da € 1.600 a € 9.300**.

In caso di trasporto di **rifiuti pericolosi** si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (**reclusione fino a due anni**).

Se le **indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte**, ma i dati riportati consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da € 260 a € 1.550**.

La stessa sanzione si applica in caso di mancata conservazione dei formulari.

Nota: pagamento in misura ridotta
ex [art.16, Legge n.689/81](#)



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

43

Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Facsimile Formulario



Formulario.pdf

Facsimile Formulario (compilazione)



FormularioCompilato.pdf




Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

44

ALLEGATO B

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: **A25487** del **11 / 12 / 2010**
Numero registro: **//**

(1) Produttore/Detentore: **IMPRESA COSTRUZIONI SRL**

unità locale: **CANTIERE DI VIA DELLA GARZETTA, 51 - BRESCIA**

C. fisc: **800125639** N. Aut/Albo: **//** del **..... / /**

(2) Destinatario: **DISCARICHE RIUNITE SPA**

Luogo di destinazione: **VIA S.POLO, 100 - BRESCIA**

C. fisc: **800685746** N. Aut/Albo: **DD/956** del **10 / 05 / 2008**

(3) Trasportatore del rifiuto: **IMPRESA COSTRUZIONI SRL**
VIA U. FOSCOLO, 6 - BRESCIA

C. fisc: **800125639** N. Aut/Albo: **MI 656259** del **25 / 05 / 2006**
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni: **ESENTE REGISTRO EX ART.184 E 190 D.LGS. 152/2006**

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: **rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.**

Codice Europeo: **170904**
Stato fisico: **solido non polverulento** [1] [2] [3] [4]
Caratteristiche di pericolo:
N. colli/contenitori:

(5) Rifiuto destinato a: **RECUPERO (R13)** [recupero/smaltimento]
Caratteristiche chimico-fisiche

(6) Quantità: Kg ~~e litri~~ (P. lordo: **33.000** Tara: **20.000**)
 Peso da verificarsi a destino

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (~~NO~~)

(9) Firme:
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE: * **Mario Rossi** *
FIRMA DEL TRASPORTATORE: * **Mario Rossi** *

(10) Cognome e nome conducente **MARIO ROSSI** Targa automezzo: **CD089BF**

..... Targa rimorchio: //

Data/ora inizio trasporto: **09.15** del **11** / **12** / **2010**

(11) Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero
(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):
(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....
.....
Data FIRMA DEL DESTINATARIO: * *

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

[Artt. [184](#) (Classificazione), [189](#) (MUD) e [190](#) (Registro)]

L'impresa edile è obbligata a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti **solo se produce rifiuti pericolosi**.

I rifiuti che derivano da attività di demolizione e costruzione **non pericolosi** **NON** devono essere annotati sul registro di carico e scarico.

The form is titled "REGISTRO DI CARICO E SCARICO" and contains the following sections:

- 1. DATA:** Includes fields for "Anno" and "Mese" with a calendar icon.
- 2. ATTIVITÀ SVOLTA:** Includes checkboxes for "Produzione", "Trasporto", "Demolizione", "Rimozione", "Inquinazione", and "Scarico".
- 3. TIPO DI ATTIVITÀ:** Includes checkboxes for "Demolizione", "Rimozione", "Inquinazione", and "Scarico".
- 4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:** A grid with columns for "Materie plastiche", "Materie metalliche", "Materie inerti", "Materie pericolose", "Materie infiammabili", "Materie ossidanti", "Materie corrosive", "Materie tossiche", "Materie nocive", "Materie reattive", "Materie esplosive", "Materie radioattive", "Materie infettive", "Materie cancerogene", "Materie mutageniche", "Materie teratogene", "Materie irritanti", "Materie sensibilizzanti", "Materie nocive per l'ambiente", "Materie nocive per la salute umana", "Materie nocive per gli animali", "Materie nocive per le piante", "Materie nocive per i microrganismi".
- INFORMAZIONE:** Includes fields for "Il presente registro", "il numero di n. 200", and "numero del n. 2 del n. 200".



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

45

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

I registri prima di essere utilizzati devono essere **vidimati e numerati** dalla Camera di Commercio territorialmente competente e cioè quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o la provincia in cui è situata l'unità locale (luogo di produzione del rifiuto) presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

La **compilazione** del registro di carico e scarico (se obbligatorio) deve avvenire **almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto** e dallo scarico medesimo.

Il registro di carico e scarico deve essere **conservato per 5 anni** dalla data dell'ultima registrazione annotata.

Nota: [Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 - Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato](#) (GU n.212 del 11/9/98)



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

46

..... Targa rimorchio: //

Data/ora inizio trasporto: **09.15** del **11** / **12** / **2010**

(11) Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero
(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):
(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....
Data FIRMA DEL DESTINATARIO: * *

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

SANZIONI (art. 258)

Omessa tenuta del registro rifiuti **non pericolosi**:

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500

Omessa tenuta registro rifiuti **pericolosi**:

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000

+ sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Imprese che occupano meno di 15 unità lavorative

Omessa tenuta registro rifiuti **non pericolosi**:

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.040 a € 6.200

Omessa tenuta registro rifiuti **pericolosi**:

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.070 a € 12.400

Nota: pagamento in misura ridotta ex [art.16, Legge n.689/81](#)



47

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

A-1 - FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA
- Residenza o domicilio: comune via n.....
- Codice fiscale
- Ubicazione dell'esercizio: comune..... via n. ...
2. ATTIVITÀ SVOLTA PRODUZIONE |_ |
- RECUPERO |_ | cod...
- SMALTIMENTO |_ | cod...
- TRASPORTO |_ |
- INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE |_ |
3. TIPO DI ATTIVITÀ
4. REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:
- A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia 48
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ

- H1 esplosivo
- H2 comburente
- H3-A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)
- H3-B infiammabile
- H4 irritante
- H5 nocivo
- H6 tossico (incluso molto tossico)
- H7 cancerogeno
- H8 corrosivo
- H9 infetto
- H10 teratogeno
- H11 mutageno
- H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico
- H13 sorgente di sostanze pericolose
- H14 ecotossico



Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

A-2 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Scarico ()	Caratteristiche del rifiuto	Quantità:	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
Carico ()				
del	a) CER	Kg	
n.	b) Descrizione	
	Litri	
	
	Metri cubi	
		
Formulario				
n.	c) Stato fisico		Intermediario/Commerciante	
del	d) Classi di pericolosità		Denominazione	
	
Riferimento operazioni di carico n.	e) Rifiuto destinato a		Sede	
.....	() Smaltimento		
.....	cod.		C.F.	
	() Recupero		
	cod.		Iscrizione Albo N.	
			

II MUD

II MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)

Le imprese edili che producono rifiuti **non pericolosi** derivanti dall'attività di costruzione e demolizione

MUD
Modello Unico
di Dichiarazione
Ambientale

NON devono presentare il MUD.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD anche i trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi, iscritti all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, c. 8.

Il MUD deve essere presentato nel caso in cui l'impresa produca **rifiuti pericolosi** come, ad esempio, filtri e olio derivanti dalla manutenzione degli autocarri.



II MUD

SANZIONI (Art. 258)

Mancata presentazione o comunicazione incompleta o inesatta:
Sanzione amministrativa pecuniaria **da € 2.600 a € 15.500**

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine:

Sanzione amministrativa pecuniaria **da € 26 a € 160**

Nota: pagamento in misura ridotta ex [art.16, Legge n.689/81](#)



II MUD

CODICE FISCALE ANNO

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (LEGGE N. 70/94) - CAPITOLO RIFIUTI

SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

SCHEDA ANAGRAFICA SEMPLIFICATA

Nota:

Possono compilare la "comunicazione semplificata" le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- presentano il MUD su supporto cartaceo;
- producono non più di **tre tipi di rifiuti pericolosi**;
- i rifiuti sono **prodotti nell'unità locale** cui si riferisce la comunicazione;
- **non utilizzano, per ciascun rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, né più di tre destinatari.**

Rag. sociale	
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione	
Numero Iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA) <input type="text"/>	
Provincia <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>
Via <input type="text"/> N. Civico <input type="text"/>	
C.A.P. <input type="text"/>	Prefisso e N. telefonico <input type="text"/>
ISTAT attività <input type="text"/>	Totale addetti unità locale <input type="text"/>
Legale rappresentante o suo delegato:	
COGNOME <input type="text"/>	
NOME <input type="text"/>	
FIRMA <input type="text"/> DATA <input type="text"/>	
SCHEDA RIFIUTI SEMPLIFICATA	
Codice rifiuto <input type="text"/>	Quantità prodotta <input type="text"/> kg <input type="text"/> t
Stato fisico <input type="checkbox"/>	Solido polverulento <input type="checkbox"/> Solido non polverulento <input type="checkbox"/> Liquido <input type="checkbox"/> Fangoso palabile <input type="checkbox"/>
Elenco dei trasportatori a cui è stato affidato il rifiuto	
Trasportatore:	Cod. fiscale <input type="text"/>
Rag. sociale	
Trasportatore:	Cod. fiscale <input type="text"/>
Rag. sociale	
Trasportatore:	Cod. fiscale <input type="text"/>
Rag. sociale	



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

3

II MUD

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto:	Cod. fiscale <input type="text"/>
Rag. sociale	
Sede impianto di destinazione	se estero: Cod. conv. Basilea <input type="text"/> Cod. Reg. CEE 1013/06 <input type="text"/>
Provincia <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>
C.A.P. <input type="text"/>	Quantità conferita nell'anno: <input type="text"/> kg <input type="text"/> t
Soggetto destinatario del rifiuto:	Cod. fiscale <input type="text"/>
Rag. sociale	
Sede impianto di destinazione	se estero: Cod. conv. Basilea <input type="text"/> Cod. Reg. CEE 1013/06 <input type="text"/>
Provincia <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>
C.A.P. <input type="text"/>	Quantità conferita nell'anno: <input type="text"/> kg <input type="text"/> t
Soggetto destinatario del rifiuto:	Cod. fiscale <input type="text"/>
Rag. sociale	
Sede impianto di destinazione	se estero: Cod. conv. Basilea <input type="text"/> Cod. Reg. CEE 1013/06 <input type="text"/>
Provincia <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>
C.A.P. <input type="text"/>	Quantità conferita nell'anno: <input type="text"/> kg <input type="text"/> t



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

54

Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)

IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - SISTRI

(Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009)

Con Decreto Ministeriale 17/12/2009 è stato istituito il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Le nuove disposizioni **sostituiranno in modo graduale l'attuale sistema** di gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non) basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti (FIR) e sul MUD, con un procedimento informatico.



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

55

Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)

Soggetti obbligati all'iscrizione

I **soggetti obbligati** ad iscriversi al nuovo sistema sono, generalmente, **quelli già tenuti a compilare il MUD** e più precisamente:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di **rifiuti pericolosi**;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di dieci dipendenti (art. 184, comma 3°, lett. c-d-g);
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (prodotti da terzi);
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri **rifiuti pericolosi**;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Gli altri soggetti, diversi da quelli precedenti, possono iscriversi al SISTRI **facoltativamente**.



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

56

Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)

Si ricorda che **le imprese edili** sono generalmente produttrici iniziali di rifiuti speciali **non pericolosi** derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (D.Lgs. 152/06, art.184, c.3, lett.b) e pertanto **non sono obbligate ad aderire al sistema SISTRI**.

Le imprese che **producono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi diversi** da quelli che derivano da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, di cui all'art. 184, c. 3, lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/06, se non decideranno di aderire volontariamente al nuovo sistema, **continueranno ad accompagnare il trasporto dei rifiuti con il formulario di identificazione dei rifiuti cartaceo**.



Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)

Modalità di iscrizione

Per quanto riguarda la procedura da seguire, i soggetti obbligati dovranno iscriversi al SISTRI utilizzando, a scelta, una delle seguenti modalità.

-**ONLINE**: collegandosi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online;

-**E-MAIL**: per le aziende che si trovano a dover iscrivere numerose Unità Locali e/o Unità Operative e che necessitino di maggior tempo per la compilazione dei moduli di iscrizione, è possibile compilare il [modulo di iscrizione](#) ed inviarlo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: iscrizionemail@sistri.it;

- **FAX**: comunicando i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al numero: 800050863;



Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR)

- **TELEFONO**: comunicando i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al numero verde: 800003836.

- tramite la **Sezione Regionale dell'Albo nazionale dei Gestori Ambientali** territorialmente competente (nel caso di trasportatori).

Una volta effettuata l'iscrizione, il sistema effettuerà le **verifiche con il registro imprese o l'albo nazionale gestori ambientali** e, in caso di iscrizione diretta, l'impresa riceverà il codice-pratica di riferimento, col quale sarà possibile presentarsi presso la camera di commercio (o sezione regionale dell'albo nel caso dei trasportatori), per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi tecnologici (dispositivi usb, black box ...).



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it
 Enrico Massardi

59

Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR)

CANTIERI EDILI - UNITA' LOCALI NON ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE

È stato risolto un problema di ordine tecnico sorto in occasione della consegna alle imprese dei dispositivi elettronici da parte delle Camere di Commercio alle unità locali iscritte al Sistri ma non al registro delle imprese.

Si era rilevato, infatti, un **disallineamento tra il numero delle iscrizioni delle unità locali al registro delle imprese e quello delle iscrizioni al sistema Sistri**.

È risultato, ad esempio che i cantieri registrati alle Camere di Commercio, indipendentemente dalla loro durata, erano in numero inferiore rispetto all'attività del settore delle costruzioni.

Sul punto l'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) aveva evidenziato che **l'iscrizione di un cantiere edile quale unità locale alla Camera di Commercio è obbligatoria solo nel caso in cui vi sia la presenza di un ufficio vendite o di un ufficio amministrativo**, ciò in virtù della Circolare Ministero dell'industria 22 gennaio 1990 n. 3202 punto 12.1.



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia 60
www.ancebrescia.it
 Enrico Massardi

Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)

Il Ministero dell'ambiente è quindi intervenuto a risolvere tale questione comunicando che le imprese per le quali è stato constatato tale disallineamento (unità locali dichiarate al Sistri e unità locali iscritte al Rea) riceveranno uno **schema di certificazione** che dovrà essere compilato dal rappresentante legale dell'impresa stessa, **inviato via e-mail al Sistri** (autocertificazione@sistri.it) e consegnato presso la Camera di Commercio territorialmente competente al momento del ritiro dei dispositivi elettronici.

Allegato : [Schema di certificazione](#)



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

61

Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)

SISTEMA TRACCIAMENTO RIFIUTI (SISTRI) - PROROGA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2010, n. 230 il decreto del ministero dell'Ambiente 28 settembre 2010 con il quale vengono disposte **nuove proroghe in materia di SISTRI**.

Si tratta di proroghe che si sono rese necessarie a causa del mancato completamento della procedura di consegna dei dispositivi elettronici e soprattutto della necessità di consentire alle imprese di familiarizzare con i nuovi adempimenti e agli operatori di verificare la funzionalità del sistema SISTRI.

In particolare, il decreto, dopo aver ribadito **l'operatività dal 1 ottobre 2010** del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, stabilisce:
 - lo slittamento del termine per le operazioni di distribuzione dei dispositivi elettronici (chiavette USB e dispositivi Black Box) dal 12 settembre al 30 novembre 2010 (All. IA, punto 5, D.M. 17 dicembre 2009);



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it Enrico Massardi

62

Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR)

-il **prolungamento fino al 31 dicembre 2010 della fase sperimentale**, nel corso della quale insieme al SISTR occorre continuare ad usare anche i "vecchi" registri di carico e scarico e i formulari.

Ne deriva che i soggetti in possesso dei dispositivi elettronici, dal 1 ottobre 2010 ovvero dal momento del ricevimento dei dispositivi stessi, devono:

- utilizzare il nuovo sistema SISTR
- continuare a **tenere il registro di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti fino al 31 dicembre 2010**, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei rifiuti stessi.

Il decreto chiarisce, inoltre, che durante la fase di sperimentazione (ossia fino al 31 dicembre 2010) le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione degli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, vale a dire registro di carico e scarico e formulario.



Il nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR)

Ciò in considerazione del fatto che **l'impianto sanzionatorio** relativo al SISTR **è stato inserito nell'ambito dello schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva europea 2008/98 sui rifiuti**, che non ha ancora concluso il suo iter di formazione.

(si veda quanto detto in precedenza)



Ambiente. In una lettera di Confindustria, artigiani e commercianti le richieste al ministero

Imprese all'attacco sul Sistri

Sospendere per 12 mesi le sanzioni del sistema di tracciabilità

MILANO

Fermare le sanzioni Sistri fino alla completa interoperatività del sistema con gli strumenti gestionali delle imprese - e comunque almeno per 12 mesi - per evitare il rischio di sanzioni pesantissime per violazioni neppure imputabili alle aziende. Confindustria e Rete Imprese Italia (Confcommercio, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confesercenti) in una lettera fir-

IL QUADRO

Le multe possono arrivare anche a 93mila euro nel caso di irregolarità da parte di chi tratta residui pericolosi

mata da Emma Marcegaglia e Carlo Sangalli e inviata al ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, tornano a chiedere una moratoria della parte repressiva del nuovo sistema digitale di tracciamento dei rifiuti. Secondo Marcegaglia e Sangalli, è necessario e urgente «sospendere per dodici mesi le san-

plesse procedure e attuare gli interventi sul sistema informatico e gestionale indispensabili per operare nel rispetto delle disposizioni di legge». Decine di migliaia di imprese, spiegano Confindustria e Rete Imprese Italia, rischiano, già oggi e certamente anche dopo il 1° gennaio 2011, «di essere sanzionate per comportamenti illeciti non ad esse imputabili» per cause che vanno da «problemi e ritardi nella distribuzione dei dispositivi Usb e nell'installazione delle black box, malfunzionamenti dovuti a difetti strutturali nell'hardware e nel software, continui correttivi legislativi e procedurali, occasioni formative insufficienti, carenti ed episodiche». Per Marcegaglia e Sangalli, «qualora fosse confermato l'attuale quadro legislativo, si perderebbe una grande occasione per inviare un segnale di buon senso al nostro tessuto imprenditoriale in un periodo critico come quello attuale per l'economia nazionale. È pertanto necessario - si ribadisce - un forte atto di responsabilità da parte del ministero dell'Ambiente affinché l'inte-

di un quadro regolatorio certo, definito e stabile».

Il governo, nel recepimento della direttiva Ue rifiuti, ha delineato il quadro delle sanzioni per le violazioni agli adempimenti del Sistri. «In quanto compatibili», si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada (decreto legislativo 285/1992) per la confisca e il fermo amministrativo dell'automobile. Le multe per la mancata iscrizione entro i termini (dal 1° gennaio 2011) andranno da 2.600 a 15.500 euro ma, se sono trattati rifiuti pericolosi, fino a 93.000 euro. Per l'omesso pagamento del contributo di iscrizione entro i termini, sanzioni da 2.600 a 15.500 euro (se rifiuti pericolosi: da 15.500 a 93.000) con la sospensione immediata del servizio. Sanzioni infine da 2.600 a 15.500 euro (da 1.040 a 6.200 per imprese con meno di 15 dipendenti) per l'omessa compilazione del registro cronologico o della scheda Sistri-area movimentazione, oppure per informazioni incomplete o inesatte, o alterazione fraudolenta di uno dei dispositivi che comunque ne impedisce

Da **ISole24Ore**
del 7/12/2010



Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
Enrico Massardi

www.ancebrescia.it - info@ancebrescia.it